

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi	Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene a una contestazione relativa al ritardo con cui l'intermediario ha provveduto, nell'esercizio del servizio di tesoreria affidatole per convenzione da un Comune, a corrispondere l'importo relativo ad un mandato di pagamento emesso dall'Ente locale in favore di un terzo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 25 agosto 2009, indirizzato anche alla Banca d'Italia per i profili di competenza, l'associazione ricorrente ha contestato all'intermediario la condotta tenuta a fronte della richiesta di incasso di un mandato di pagamento emesso a suo favore dal Comune. In particolare, secondo quanto riferito dall'esponente nel reclamo, in occasione della presentazione del titolo, avvenuta in data 21 agosto 2009, la banca ha negato il pagamento opponendo che la convezione con l'ente erogante prevede per l'esecuzione del mandato *"un termine di almeno 48 ore"*.

L'intermediario ha dato riscontro al reclamo con nota del 15 settembre 2009, ribadendo la correttezza del proprio operato, alla luce della contratto per il servizio di tesoreria stipulato con l'Ente. Ai sensi dell'art. 8 del richiamato accordo contrattuale, i mandati di pagamento devono pervenire alla banca almeno due giorni prima del pagamento, termine previsto per consentire *"l'espletamento dei controlli formali e di merito normativamente previsti, attese le precise responsabilità"* in capo al tesoriere. Insoddisfatto della risposta al reclamo, il cliente ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver ribadito le doglianze già formulate nel reclamo, e dopo aver osservato che l'intermediario in casi analoghi avrebbe invece provveduto senza indugio a eseguire i mandati di pagamento emessi dal Comune, il ricorrente ha



concluso chiedendo al Collegio di accertare il diritto all'immediato incasso - a semplice presentazione - del mandato di pagamento, in quanto assimilabile ad un "assegno a vista". Il cliente ha quindi chiesto che l'intermediario fosse condannato al risarcimento dei danni materiali conseguenti al ritardato pagamento, nonché dei danni morali relativi all'immagine dell'associazione ricorrente, con la pubblicazione della decisione su un quotidiano nazionale.

L'intermediario ha resistito al ricorso con controdeduzioni tempestivamente inviate, insistendo su quanto già sottolineato nella lettera indirizzata alla cliente in risposta al reclamo. In particolare, l'intermediario richiamava il testo dell'art. 8 del contratto stipulato con l'ente erogante per lo svolgimento del servizio di tesoreria – allegato per stralcio alle controdeduzioni - ai sensi del quale *"i mandati di pagamento dovranno pervenire tempestivamente al Tesoriere almeno due giorni prima del pagamento"*, e quindi osservava che sulla base di tali disposizioni contrattuali, il mandato di pagamento presentato all'incasso il 21 agosto 2009, ed eseguito il successivo 25, era stato pagato in conformità alla convenzione. Sulla base di tali considerazioni l'intermediario concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario il cliente ha replicato avanzando dubbi sulla legittimità della clausola del contratto con l'ente erogante, richiamata dalla banca, e ribadendo che – secondo informazioni in proprio possesso – i mandati di pagamento sono stati, in altre occasioni, corrisposti a vista.

## DIRITTO

Ad avviso del collegio le doglianze del cliente sono infondate, sicché il ricorso deve essere respinto.

La questione posta dal cliente deve essere analizzata e risolta tenendo conto della peculiare funzione del mandato di pagamento emesso dall'Ente e soprattutto del peculiare ruolo assolto dall'intermediario che, sulla base di una convenzione conclusa con l'Ente medesimo, sia stato incaricato ai sensi del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 67 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), di svolgere il servizio di tesoreria.

Ebbene a questo proposto deve osservarsi che l'intermediario incaricato di erogare tale servizio opera, in tutto e per tutto, alla stregua di un'articolazione dell'ente locale – assumendo una posizione che non è molto diversa da quella dell'ufficio di tesoreria di ogni pubblica amministrazione che non ricorra a forme di esternalizzazione del servizio (quali sono appunto, nella sostanza quelle regolate dal citato decreto legislativo) – e che pertanto il mandato di pagamento costituisce, sotto questo aspetto, nulla più che un semplice ordine interno all'amministrazione con cui viene disposto il pagamento a favore del terzo. Un atto, allora, che non crea alcuna ulteriore posizione giuridica soggettiva del beneficiario nei confronti della banca, vantando questi il diritto al pagamento sempre e solo nei confronti dell'Ente che emette il mandato, e che pertanto non risulta assimilabile, nella sua funzione economica e giuridica, all'assegno bancario, il quale, invece, quel diritto nei confronti



della banca costituisce a favore del prenditore dell'assegno, ancorché solo su di un piano extracartolare e in presenza di fondi disponibili.

D'altra parte l'intermediario affidatario del servizio nemmeno ha margini di discrezionalità, nel senso di potere disattendere, quanto all'esecuzione dei pagamenti, le istruzioni impartitegli dall'Ente. Tale possibilità è, infatti, chiaramente esclusa dall'art. 217 del richiamato d.lgs. che impone all'intermediario affidatario di eseguire i pagamenti *"secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere"*.

Le osservazioni che precedono sembrano dunque sufficienti per ritenere corretto il comportamento dell'intermediario, il quale poi ha puntualmente proceduto entro due giorni lavorativi - come appunto indicato dalla convenzione - all'esecuzione del mandato. Né ad una soluzione diversa possono condurre le osservazioni del ricorrente circa la dubbia legittimità della clausola della convenzione, ovvero quelle relative al fatto che in altri casi l'intermediario avrebbe proceduto al pagamento a vista.

Quanto al primo rilievo, osserva il Collegio non solo che non si vedono quali siano le ragioni che dovrebbero determinare l'illegittimità della previsione, ma anche, in ogni caso, che, attenendo la previsione del termine di due giorni alle condizioni a cui l'Ente locale subordina il pagamento nei confronti del proprio creditore, la contestazione o meno della legittimità di tale termine deve essere fatta valere dal creditore non già nei confronti dell'intermediario, che appunto qui rileva alla stregua di un semplice "ufficio" dell'Ente locale debitore, ma direttamente nei confronti dell'Ente medesimo.

Quanto al secondo rilievo, osserva invece il Collegio che - oltre a trattarsi di un'allegazione del tutto generica, non circostanziata e non provata - il fatto che eventualmente l'intermediario abbia disatteso la convenzione in altri casi di pagamenti a terzi, omettendo di osservare il termine delle 48 ore per compiere le verifiche necessarie, al più comporta che l'intermediario, violando la convenzione, si è reso responsabile nei confronti dell'Ente locale ordinante, ma certo non può convertirsi in fatto costitutivo del diritto ad un pagamento a vista in capo al ricorrente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

Il Presidente

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI